RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1974

diretta al governo della Repubblica federale di Germania in merito ai progetti preliminari delle misure relative all'esecuzione dei regolamenti (CEE) n. 516/72, (CEE) n. 517/72 del Consiglio e (CEE) n. 1172/72 della Commissione

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/256/CEE)

La rappresentanza permanente della Germania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 17 settembre 1973, i progetti preliminari di regolamento e di disposizioni amministrative generali recanti esecuzione delle disposizioni

— del regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972 [1],
— del regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972 [2],
— del regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972 [3].

Tale comunicazione costituisce una consultazione della Commissione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 516/72 e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72.

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 1172/72, la comunicazione deve essere considerata, a norma dell'articolo 6 del regolamento medesimo, informazione della Commissione per quanto riguarda le disposizioni che il governo tedesco prevede di adottare in materia.

La Commissione constata anzitutto con rammarico che il governo tedesco non ha rispettato il termine stabilito dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 516/72 e dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72 per la definizione dei provvedimenti d'attuazione dei regolamenti medesimi.

Per quanto riguarda il contenuto dei progetti preliminari di regolamento nonché di misure amministrative generali, la Commissione formula la seguente raccomandazione :

1. L'articolo 12 del progetto preliminare di regolamento definisce le infrazioni ai regolamenti comunitari in questione e prevede per esse, riferendosi all'articolo 61, paragrafo 4 della legge sui trasporti di persone, le sanzioni ivi stabilite. Tuttavia, esso omette di riprendere, tra le infrazioni passibili di sanzione, il mancato rispetto del preavviso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 517/72. Ora, l'articolo 22, secondo comma di tale regolamento fa espresso obbligo agli Stati membri di prevedere sanzioni nel caso di specie.

In conseguenza, si raccomanda al governo tedesco di colmare tale lacuna.

2. La Commissione constata che le altre disposizioni che le sono state presentate dal governo tedesco rispondono agli obblighi imposti agli Stati membri in virtù dei regolamenti comunitari considerati.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.
[2] GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.
[3] GU n. L 134 del 12. 6. 1972, pag. 1.